

Associazione Culturale “Progetto Niglo”

Statuto

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita con durata illimitata l'Associazione denominata “Progetto Niglo”, organizzazione di carattere culturale senza fini di lucro, con sede in Torre Pellice (TO), Via Guardia Piemontese n. 5.
- 2) Il Consiglio Direttivo potrà liberamente istituire altrove l'apertura di altre sedi operative.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione ha per scopo lo studio e la salvaguardia del patrimonio culturale dei Sinti italiani rappresentato dagli aspetti storici, dalle tradizioni e dalla lingua di ciascun gruppo storicamente stanziato all'interno del territorio italiano.
A tal fine può:
 - a. Svolgere attività di ricerca, formazione ed informazione nonché ogni altra iniziativa utile od opportuna per l'approfondimento e la divulgazione degli aspetti connessi alla valorizzazione dell'identità culturale dei Sinti;
 - b. Promuovere e sostenere la realizzazione di strumenti formativi e didattici quali pubblicazioni, supporti audiovisivi e multimediali;
 - c. Cooperare con realtà associative e con singole persone che agiscano perseguendo le stesse finalità in Italia ed all'estero;
 - d. Raccogliere fondi e compiere ogni altra operazione economica o finanziaria diretta al raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 3
Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi degli aderenti;
 - c. contributi privati;
 - d. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati;
 - e. donazioni e lasciti testamentari;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 2) L'esercizio finanziario inizia con il 1° Gennaio e si chiude con il 31 Dicembre data entro la quale sarà predisposto il bilancio consuntivo, completo di rendiconto economico.

Art. 4
Soci

- 1) Il numero dei soci è illimitato. Sono soci i fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche intenzionate a cooperare per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione.
- 2) I soci assumono le seguenti qualifiche:
 - a. Soci fondatori: sono i soci costituenti
 - b. Soci ordinari: sono i soci che tramite opportuna domanda manifestano la loro volontà di cooperare e supportare l'associazione e versano la quota associativa fissata dal Consiglio.
 - c. Soci sostenitori: sono i soci che si distinguono per il sostegno all'associazione tramite versamento di una quota superiore a quella deliberata dal Consiglio e di contributi volontari.
 - d. Soci onorari: sono personalità che, per le loro particolari benemerienze, sono designati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'associazione.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
- 2) I soci sono tenuti a versare una sola volta, all'atto dell'ammissione, la quota associativa. Coloro che contribuiscono all'attività dell'associazione con donazioni o intenti finanziari od altri modi di intervento di particolare importanza, potranno essere dichiarati soci sostenitori dal Consiglio.
- 3) L'ammontare della quota di adesione è stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo.
- 4) La qualità di socio si perde:
 - a. per dimissioni;
 - b. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
 - c. per morte
- 5) Il socio dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Organi dell'Associazione

- 1) L'associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo formato dai soci fondatori. Nuovi membri potranno essere designati tra i soci onorari e tra i soci che si saranno particolarmente distinti per impegno, ineccepibilità e per sostegno economico.
- 2) Almeno due terzi dei Consiglieri devono essere sinti o di origine sinta.
- 3) Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.
- 4) L'ufficio di Consigliere è interamente gratuito. In caso di dimissioni o di morte di un Consigliere, il Consiglio procederà alla sua sostituzione.
- 5) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente. Entrambe le cariche saranno interamente gratuite.

Art. 7

Norma Finale

- 1) In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, i beni che residueranno, dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad un altro ente o associazione aventi scopi analoghi ed affini a quelli indicati all'Art. 2.

Art. 8

Rinvio

- 1) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti.